

News tecnica n. 39/5

11 novembre 2017

1,2mld di euro di contributo UE per il post sisma

La Commissione Europea ha trasferito all'Italia 1,2 miliardi di euro. Il contributo economico, finanziato dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), è stato approvato il 13 settembre scorso dal Parlamento europeo a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma.

Centro Italia, i danni e le risorse UE Per l'intera sequenza sismica, dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, la stima dei danni ammonta a circa 22 miliardi di euro. Come previsto dal Regolamento di istituzione del Fondo, il contributo, pari esattamente a 1.196.797.579 euro, è destinato a sostenere i danni diretti e i costi della prima emergenza.

Le risorse saranno spese su quattro attività. Quasi metà dello stanziamento, cioè **582 milioni di euro**, sarà utilizzato per sostenere i costi dei Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS), della sistemazione alberghiera, delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), dei Moduli Abitativi Provvisori Rurali (Mapre), delle stalle e dei fienili.

Altri **316,5 milioni di euro** andranno agli interventi di ripristino delle infrastrutture della **rete viaria** previsti nel Piano ANAS (1° e 2° stralcio), agli interventi di riparazione immediata negli **edifici scolastici** e alla realizzazione di strutture scolastiche temporanee. Saranno poi necessari **208 milioni di euro** per gli interventi di messa in sicurezza e protezione del **patrimonio culturale** a cura del Mibact e delle Regioni.

Quasi **89 milioni di euro** saranno infine destinati alle attività di gestione, rimozione e smaltimento delle **macerie**.

Risorse UE da spendere entro 18 mesi Il Dipartimento della Protezione Civile sarà responsabile del coordinamento e dell'attuazione del Fondo. Secondo il Regolamento, il contributo dovrà essere utilizzato entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data del 6 novembre 2017, giorno in cui la Commissione europea ha erogato lo stanziamento. Le risorse non impiegate, o utilizzate per operazioni non ammesse al contributo, dovranno essere restituite.

Entro i 24 mesi dalla ricezione del contributo lo Stato beneficiario dovrà presentare una relazione sullo stato di attuazione del contributo con la relativa rendicontazione. Da *Edilportale*.



Sommario:

- ◆ 1,2 mld di euro di contributo UE per il post sisma
- ◆ In vigore il regolamento Mibact per i beni culturali
- ◆ Le progettazioni potranno essere finanziate con gli oneri di urbanizzazione
- ◆ App per la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici
- ◆ Criteri ambientali minimi
- ◆ Cambia il documento per il trasporto di terre e rocce da scavo
- ◆ 15mln di euro per efficientamento energetico delle PMI

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

In vigore il regolamento Mibact per i beni culturali

Mercato più aperto per i lavori pubblici sui beni culturali (restauro di immobili tutelati e superfici decorate, scavi archeologici) dopo il Regolamento del Mibact (attuativo del Codice appalti), che entra di fatto in vigore oggi (formalmente sabato scorso, 11 novembre). Basterà dimostrare di aver eseguito il 70%, e non più il precedente 90%, dell'importo della classifica per cui è richiesta la qualificazione. E soprattutto non sarà necessario dimostrare di aver eseguito quell'ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto, ma senza limite temporale. Anche sui requisiti di idoneità tecnica il nuovo regolamento, nel precisare meglio il costo e le caratteristiche del personale necessario, rende di fatto più flessibili i requisiti, anche in questo caso ampliando il novero delle imprese che potranno partecipare alle gare. Circa l'idoneità organizzativa, la nuova disciplina è più articolata di prima, ma di fatto più morbida, perché chiede la presenza di una quota di restauratori solo per i lavori in Os-2A e Os-2B (superfici decorate e beni mobili), mentre per la categoria generale Og-2 (restauro e manutenzione di beni immobili tutelati) i requisiti si riferiscono in generale al costo del personale dipendente (almeno il 15% del valore dei lavori realizzati nei dieci anni precedenti). Il mercato dei lavori di restauro, tuttavia, non sta passando un buon momento. Sia i valori a base di gara sia le aggiudicazioni si sono sostanzialmente dimezzati negli ultimi anni. I bandi sono passati dagli 800 milioni di euro medi del 2012-2014 ai 400 milioni a base d'asta del 2016, con i primi sette mesi del 2017 in linea. Da *Edilizia e territorio*.



Le progettazioni potranno essere finanziate con gli oneri di urbanizzazione

Per i costi delle progettazioni di opere pubbliche si potrà attingere alle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle eventuali sanzioni per il mancato rispetto di norme edilizie e urbanistiche.

Lo prevede un **emendamento al Dl fiscale** approvato giovedì scorso dalla Commissione Bilancio del Senato. Il breve emendamento - presentato da quattro deputati del gruppo delle autonomie (primo firmatario Vittorio Fravezzi) - in coda alla (lunga) lista delle possibili destinazioni delle risorse, aggiunge le «spese di progettazione per opere pubbliche». La misura (indicata all'articolo 1, comma 460 della legge di bilancio dello scorso anno) scatta dal primo gennaio 2018 e include già la seguente lista di destinazioni: realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio (anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico); tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. da *Edilizia e territorio*



App per la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Misurare i consumi energetici e la vulnerabilità sismica delle scuole. Il tutto in un colpo solo e semplicemente utilizzando una app per smartphone. Questa l'ultima novità che vede protagonista Enea. Ideata specificamente per sostenere la campagna nazionale sull'efficienza energetica "**Italia in Classe A**", l'app Safe School 4.0 consente di effettuare una sorta di screening dell'edificio scolastico al fine di programmare interventi di messa in sicurezza strutturale e di riqualificazione energetica.

Ad esempio, il confronto fra i consumi energetici effettivi - quelli elettrici e quelli per la climatizzazione - e quelli a cui bisogna attenersi per legge permette in tempo reale di verificare eventuali "gap": **buono, sufficiente e insufficiente i "giudizi"** che la app è in grado di assegnare a ciascun edificio confrontando i parametri che consentono di valutare lo status quo e le informazioni inserite per effettuare il test. Proprio come a scuola, dunque, ciascun edificio viene prima interrogato e poi promosso, rimandato o bocciato.

«Una volta inserite le informazioni nelle apposite sezioni sarà possibile ottenere un **report dei rilievi completo di foto**, il livello della classe di merito energetica e degli interventi per ottimizzarne la prestazione, il livello della vulnerabilità strutturale e delle azioni per migliorare la sicurezza dell'edificio, un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico», spiega l'Enea. Sulla base dei dati forniti l'Agenzia nazionale punta inoltre a dare vita ad una **piattaforma informatica** che non solo permetterà di individuare le aree in cui le scuole richiedono i maggiori interventi, ma che consentirà la messa a punto di un piano di recupero degli edifici esistenti in cui il miglioramento strutturale delle costruzioni possa tener conto delle diverse criticità territoriali, ambientali e climatiche. Da *Edilizia e territorio*.



Criteri ambientali minimi

Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stato pubblicato il **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017** recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.*". Il nuovo decreto fa seguito ai precedenti decreti sui criteri ambientali minimi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 di seguito indicati:

- **Dm 27 settembre 2017** sui "*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*" ;
- **Dm 15 febbraio 2017** su "*Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade*" ;
- **Dm 11 gennaio 2017** su "*Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili*" ;
- **Dm 18 ottobre 2016** su "*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti*";
- **Dm 24 maggio 2016** su "*Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture*". Il nuovo decreto assume una valenza particolare per il fatto che si riferisce all'**Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici** con la precisazione che al paragrafo 1.2 dei nuovi CAM è disposto che **l'utilizzazione degli stessi CAM definiti nel documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita**. Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione. Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto del documento. I nuovi CAM, dopo la premessa, riportano i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi e, nel dettaglio, i seguenti paragrafi:
 - Selezione dei candidati
 - Specifiche tecniche per gruppi di edifici
 - Specifiche tecniche dell'edificio
 - Specifiche tecniche dei componenti edilizi
 - Specifiche tecniche del cantiere
 - Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
 - Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) da *Lavoripubblici.it*



Cambia il documento per il trasporto di terre e rocce da scavo

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dalla dichiarazione di utilizzo (articolo 21, Dpr 120/2017), il produttore deve compilare il documento di trasporto previsto dall'articolo 6 del decreto. La previsione vale sia per i cantieri piccoli che per i grandi. Si tratta di un documento che nulla ha a che vedere con il formulario per il trasporto dei rifiuti per l'ovvia ragione che sugli automezzi sono presenti materiali che sono sottoprodotti e non rifiuti e che, come tali, soddisfano la principale opzione della gerarchia comunitaria sui rifiuti che risiede nella prevenzione della loro formazione (articolo 4, direttiva 2008/98/Ce).

Tuttavia, per non rinunciare alla tracciabilità dei materiali ogni viaggio deve essere accompagnato, da un documento redatto secondo lo schema dell'allegato 7 che equivale, ai fini della responsabilità per l'autotrasportatore (articolo 8, Dlgs 286/2005) alla **copia del contratto in forma scritta** di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, prevista per accompagnare il carico.

Il documento va redatto in **triplice copia**. Una copia resta all'esecutore delle opere/produttore, una va al trasportatore e l'altra al destinatario dei materiali. Tuttavia, se il proponente è un soggetto diverso dall'esecutore, le copie diventano quattro. Ciascuno di questi soggetti deve conservare il documento per tre anni e renderlo disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo .

Il documento di trasporto **va compilato**:

- per ogni viaggio dal sito di produzione fino al sito di utilizzo;
- per ogni viaggio dal sito di produzione fino al sito intermedio di deposito;
- per ogni viaggio dal sito intermedio di deposito a quello di utilizzo.

Se i tragitti sono coperti da più automezzi, ogni automezzo utilizzato deve essere assistito dal documento di trasporto.

Si ritiene sia meglio utilizzare un solo documento per ogni viaggio compiuto dal singolo automezzo, anziché indicarli tutti. Questo perché è oggettivamente difficile indicare nella sezione D del modello il numero dei viaggi, gli orari, le date, la quantità e l'orario di arrivo. La norma non lo vieta, tuttavia, si determinerebbe una inevitabile confusione che non gioverebbe alla tracciabilità.

Nell'abrogato Dm 161/2012 il documento di trasporto presentava una notevole criticità dovuta al fatto che prima del trasporto del materiale da scavo, doveva essere inviata all'autorità competente una comunicazione attestante le generalità di: stazione appaltante, ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, ditta che trasporta il materiale, ditta che riceve il materiale e luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato. Da *Edilizia e Territorio*.



15mln di euro per l'efficiamento energetico delle PMI

In arrivo 15 milioni di euro per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) e rendere più efficienti i loro consumi energetici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), infatti, ha pubblicato un **Bando** finalizzato al cofinanziamento di programmi per l'efficiamento energetico delle aziende presentati dalle Regioni e Province autonome che successivamente concederanno le risorse (attraverso apposito bando) alle PMI operanti nel proprio territorio.

Efficiamento energetico nelle PMI: la suddivisione delle risorse | 15 mi-

lioni di euro previsti sono assegnati alle Regioni in maniera **proporzionale al numero di PMI presenti** a livello regionale: sul podio la Lombardia, che prende il 18% delle risorse, e il Lazio e il Veneto con il 9% delle risorse. Le Regioni con meno stanziamenti sono la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta con l'1% delle risorse.

Le Regioni e le Province autonome, comunque, potranno riservare il 10% (massimo) del costo complessivo di realizzazione del programma per lo **svolgimento di attività di sensibilizzazione** delle PMI sull'importanza di effettuare le diagnosi energetiche.

Diagnosi energetiche nelle PMI: le spese ammissibili Sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate sostenute per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla **valutazione del consumo di energia** ed al risparmio energetico conseguibile o sostenute per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della **certificazione di conformità** alla norma ISO 50001.

Ciascuna PMI potrà beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma ISO 50001 **per ciascuno dei propri siti aziendali**, purché localizzati nella stessa Regione/Provincia autonoma.

Le diagnosi energetiche ammesse saranno **finanziate nella misura massima del 35%** delle spese ammissibili **fino ad un massimo di 8.000 euro** per ciascun sito sottoposto a diagnosi. Invece, le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 ammesse saranno finanziate nella misura massima del **35% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 16.000 euro**.

Le imprese beneficiarie, **entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi** previsti nella diagnosi energetica devono inviare alla rispettiva Regione o Provincia autonoma il **rapporto di diagnosi**, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o la comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi.

Diagnosi energetiche PMI: le fasi Le Regioni e le Province autonome, **entro il 30 novembre 2017**, dovranno presentare al Mise i programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche.

Il Mise, con il supporto di ENEA, **entro il 15 dicembre 2017** dovrà valutare i programmi e, nel caso non sussistano motivi ostativi, stipulare apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all'attuazione del programma.

Decorsi 12 mesi dall'invio della comunicazione degli esiti della valutazione, le Regioni e le Province autonome che non hanno proceduto alla stipula della convenzione, decadono dai benefici. Da *Edilportale*.